


**EMENDAMENTO N. 1**

L'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 672A – X E' COSÌ SOSTITUITO:

*“Art. 1  
Finalità*

- 1. La Regione Puglia, ai sensi degli artt. 2 e 3, secondo comma, 4, secondo comma, 9 e 18 della Costituzione della Repubblica italiana, ai sensi del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 “Codice del Terzo Settore” e della normativa regionale in materia di organizzazioni di volontariato e di associazioni di promozione sociale, dell’art. 13 dello Statuto della Regione Puglia, riconosce il valore sociale e la funzione della attività svolte dagli Enti del Terzo settore come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e di ricerca etica e spirituale.”

Firma del proponente



Motivazione: La fase transitoria in cui il Paese si trova rispetto al complesso iter di attuazione del Codice di riforma del Terzo Settore, con i circa 30 decreti attuativi, consiglierebbe di non cristallizzare nella norma riferimenti che sono inevitabilmente travolti dalla riforma nazionale, atteso che le leggi regionali su OdV (l.r. n. 11/1994), APS (l.r. n. 39/2007) e oratori (l.r. n. 17/2016) dovranno essere interamente riscritte per coordinarle con il rinnovato quadro normativo nazionale.

Le leggi n. 266 e 383 nazionali sono state abrogate in sede di approvazione del nuovo Codice del Terzo Settore.

**FAVOREVOLI**

- ROMANO
- MANCA
- PELLEGRINO
- LONGO
- CARRO
- DE LEONARDIS
- MARINO
- PENSINELLI

**ASTENUTI**

- GALANTE
- CONTE

## EMENDAMENTO N. 2

L'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 672A - X E' COSI' SOSTITUITO:

### "Art. 2

#### Oggetto

1. In attuazione delle finalità indicate all'art. 1 e nell'esercizio delle facoltà previste per la Regione nel D.Lgs. n. 117/2017 "Codice del Terzo Settore" e della normativa regionale di riferimento, la Regione Puglia individua i beni di proprietà regionali, non occupati e non già finalizzati ad altri usi, per i quali le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti di terzo settore, che svolgano attività nel settore sociosanitario, socioeducativo e socioassistenziale, possono presentare istanza di comodato d'uso, per l'utilizzo degli stessi immobili per le finalità statutarie e in coerenza con i fabbisogni delle comunità locali e con le programmazioni sociale e sanitaria di livello regionale e territoriale."

Firma del proponente



**Motivazione:** La fase transitoria in cui il Paese si trova rispetto al complesso iter di attuazione del Codice di riforma del Terzo Settore, con i circa 30 decreti attuativi, consiglierebbe di non cristallizzare nella norma riferimenti che sono inevitabilmente travolti dalla riforma nazionale, atteso che le leggi regionali su OdV e APS dovranno essere interamente riscritte per coordinarle con il rinnovato quadro normativo nazionale. Inoltre si propone di specificare un più ampio spettro di attività a finalità sociale e utilità collettiva visti gli ampi spazi di attività delle organizzazioni di cui si tratta.

FAVOREVOLI

ROMANO

MANEA

PELLEGRINO

LONGO

CARPO

DE LEONARDIS

MARRO

PENTONELLI

ASTENUTI

GALANTE

CONCA

SUB-EMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO  
ALL'ART. 3

Deposito 3  
19/4/2018

Escluso il popolo da

" le amministrazioni e in alcuni "

e da " fondazioni e in quanto le sci "

Le leghiste

FAVOREVOLI

Romano

Mancè

Pellegrino

Donno

Campo

De Donardis

Marino

Pendinelli

ASTENUTI

Galante

Comè

## EMENDAMENTO N. 3


L'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 672A - X E' COSÌ SOSTITUITO:

## "Art. 3

*Definizioni*

*1. Ai fini della presente norma, e ai sensi dell'articolo 4 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, si definiscono enti del Terzo settore cui sono estesi gli obiettivi di cui all'articolo 2, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, ivi inclusi gli oratori di cui alla l.r. n. 17/2016, e le fondazioni senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore, ovvero nei corrispondenti registri e albi regionali che nella fase transitoria ne faranno le veci."*

Firma del proponente



Motivazione: Le definizioni riportate nella precedente stesura dell'art. 3, sono in parte superate (non esiste più la definizione Onlus, sostituita da ETS anche per gli aspetti fiscali) in parte lo saranno a breve con la revisione normativa, e quindi è preferibile inserire direttamente in rinvio alla definizione ristretta di ETS.

FAVOREVOLI

ROMANO

MANEA

PELLEGRINO

LONGO

GRINO

DE LEONARDIS

MARCO

PENDINELLI

ASTENUTI

GALANTE

CONCI